



R. Venturi
Reg.

22A

Cons. Riccardo VENTURI

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, "Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTO, l'articolo 12, che al comma 1, del citato decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, dispone "in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali" e che al comma 2, prevede che la dotazione del Fondo dovrà essere "non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015", con la limitazione fissata dal comma 1bis del medesimo art. 12;

VISTO l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", che prevede, per le lavorazioni rispetto alle quali esistano difficoltà per la determinazione del premio assicurativo, l'approvazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto Assicuratore, di premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei;

CONSIDERATO che il citato Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 90/2014, ha la funzione di reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, il conseguente premio assicurativo è determinato ai sensi dell'art. 42 del citato D.P.R. n. 1124/1965, "Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

CONSIDERATA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 13 novembre 2014 e la nota tecnica della consulenza attuariale dell'INAIL, che ha calcolato il premio speciale unitario, funzionale all'applicazione del D. L. n. 90/2014, in € 258,00 su base annua;

CONSIDERATA la determina del Presidente dell'INAIL n. 351 del 17/11/2014, concernente "l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.114 del 11 agosto 2014", che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti beneficiari di

Quir

ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, nella misura di € 258,00 su base annua, da aggiornare automaticamente e proporzionalmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le retribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;

ACQUISITO il favorevole avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota prot. 94517 del 2 dicembre 2014, sulla determina n. 351 del 17 Novembre 2014 adottata dall'Inail, fermo restando il rispetto delle risorse statali nell'ambito del citato Fondo;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la determina n. 351 del 17 novembre 2014 adottata dal Presidente dell'INAIL, parte integrante del presente decreto, che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura pari a € 258,00 su base annua per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente impiegati in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale .

19 DIC 2014

IL MINISTRO



funi

DATA	PROT. n	ORGANO
17/11/2014	351	DETPRES

Applicazione dell'art 12 del Decreto Legge n.90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114 dell'11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale". Determinazione del premio speciale unitario.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;

visto, altresì, il Decreto ministeriale 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

visto l'art. 12, comma 1, del Decreto Legge n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114, con cui *"in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali"*;

visto l'art. 12, comma 2, del citato Decreto Legge 90/2014 che dispone che la dotazione del fondo medesimo dovrà essere *"non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015"*, con la limitazione fissata dal comma 1-bis del medesimo art. 12;

attesa l'esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa, a cura dell'INAIL, nei confronti dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale a favore dei Comuni o enti locali;



DATA	PROT. n.	ORGANO
17/11/2014	351	DETPRES

vista la relazione del Direttore generale del 13 novembre 2014;

ritenuto che, ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, occorra assumere a base del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 1124/65, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;

considerato che, in relazione alla specificità della natura dell'attività volontaria resa dai soggetti indicati al comma 1, dell'art.12 del Decreto Legge 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, occorra far ricorso, per l'assicurazione di tali soggetti, all'istituzione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 1124/65;

vista la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale allegata alla citata relazione del Direttore generale,

DETERMINA

di stabilire nella misura pari a 258,00 euro su base annua, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'emanazione del decreto di approvazione ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

Copia autentica dell'originale
costituita da n. 2...

Roma 18 NOV 2014

Il Responsabile
Il Coordinatore

[Signature]

Prof. Massimo DE FELICE

[Signature]

